

N. ... R.G. notizie di reato

N. Reg. Sent.

Data del deposito

N. ... R.G. GIP

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. C. penale

Redatta scheda il

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SENTENZA

(artt. 442 - 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza preliminare dr. Aldo Tirone

all'udienza del **22 luglio 2021** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

Tizio, nato il ... a ... e residente in ... – ivi domicilio dichiarato - assistito e difeso dall'Avv. ... del Foro di ... di fiducia (dichiarazione di nomina difensore e di domicilio 6/3/2020 depositata il 18/3/2020) – libero assente

i m p u t a t o

del delitto p. e p. dall'art. 2 del D. L.vo 10 marzo 2000 nr. 74, perché, in qualità di titolare e legale rappresentante della omonima impresa individuale, con domicilio fiscale in ..., al fine di evadere l'imposta sui redditi delle persone fisiche, avvalendosi di n. 10 fatture per operazioni inesistenti relative ai periodi d'imposta 2014 (n. 3), 2015 (n. 2) e 2016 (n. 5), (elencate nell'allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante), emesse dalla "Cooperativa Stella Onlus – Società Cooperativa Sociale", con domicilio fiscale in ..., indicava nelle dichiarazioni annuali Mod. Unico 2015, 2016 e 2017, presentate per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2015 elementi passivi fittizi per un totale complessivo, rispettivamente, di euro 51.670,00, 53.000,00 e 123.500,00.

Fatti commessi in ... il 28.09.2015, 13.01.2017 e 20.01.2018 (date di presentazione delle dichiarazioni).

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. ..., dell'assistente giudiziario dott. ..., del difensore dell'imputato avv. ... in sostituzione dell'avv. ...

Le parti hanno concluso come segue :

Il PM chiede: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e, concesse le attenuanti generiche, condannarlo alla pena di Mesi 8 di reclusione, determinata come segue: p.b. Anni 1 Mesi 6 di reclusione, ridotta ad Anni 1 di reclusione per le generiche, ridotta come sopra per

il rito.

Il difensore dell'imputato chiede: assoluzione dell'imputato e in subordine, attenuanti generiche, minimo pena, doppi benefici.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

A conclusione delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di **Tizio e Tizia**, formulando l'imputazione di cui in epigrafe nei confronti del primo e contestando l'emissione delle medesime fatture per operazioni inesistenti alla seconda.

A mente dell'art. 83, 3° c. lett. b) del D.L. 17/3/2020 n. 18 conv. in L. 24/4/2020, n. 27, come modificato dall'art. 36 del D.L. 8/4/2020 n. 23, a sua volta convertito nella L. 5 giugno 2020 n. 40, l'udienza preliminare fissata per il 28/5/2020 non aveva luogo, non avendo l'imputato detenuto richiesto che si procedesse nei suoi confronti.

Le parti venivano pertanto richiamate avanti al giudicante per l'udienza preliminare del 10/12/2020, allorché, presenti i difensori degli imputati, il giudicante disponeva procedersi nell'assenza dell'imputato, non essendo questi comparso nonostante la rituale notifica della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

Su eccezione del difensore di **Tizia** disponeva la notifica alla stessa del verbale d'udienza e alla successiva udienza del 25/3/2021 disponeva procedersi in sua assenza.

Il difensore dell'imputato depositava istanza, sottoscritta dal proprio assistito, di giudizio abbreviato subordinato all'esame dell'attuale commercialista dell'imputato, che il giudicante, sentito il parere contrario del PM respingeva. Seguiva istanza di giudizio abbreviato del difensore, munito di procura speciale, che il Giudice, nulla opponendo il PM disponeva, fissando per la sua celebrazione l'udienza del 3/6/2021, allorché le parti, all'esito della discussione, concludevano come in atti. Poiché l'imputata **Tizia** non richiedeva riti alternativi, all'odierna udienza, fissata per le repliche, il giudice, separata la posizione processuale dell'imputato, pronunciava e dava lettura della sentenza, che depositava, come da dispositivo in atti.

Gli atti contenuti nel fascicolo del PM consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

§1. La prescrizione

La prescrizione spirerà il 28/9/2025, il 13/1/2027 e il 20/1/2028 vale a dire 10 anni dopo la consumazione dei reati, dovendosi tener conto dell'aumento di un terzo dei termini di prescrizione previsto dall'art. 17 c. 1 bis del D.L.vo n. 74/2000 e fatte salve, per il delitto commesso tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, le sospensioni (oggi non conoscibili) entro i limiti massimi di 1 Anno Mesi 6 dalla data odierna e dalla data della pronuncia della sentenza di 2° grado, a mente dell'art. 1, c. 11 lett. b) della L. 23/6/2017 n. 103.

§2. La conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato

L'imputato, pur essendo straniero, conosce certamente la lingua italiana, perché risulta residente in Italia dal 4/9/2007, allorché fu iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di ... (cfr. scheda anagrafica p. 2). Del resto egli stesso ne ha dato prova interloquendo con la Guardia di Finanza senza interprete nella nostra lingua in occasione del processo verbale di acquisizione di documentazione in data 6/8/2018 in atti.

Non è quindi necessario tradurre la sentenza a mente dell'art. 143, 2° c. c.p.p.

§3. Il fatto

Nel corso di una verifica fiscale, relativa al periodo dal 1° gennaio 2013 al 23 gennaio 2018, a carico della "Cooperativa Stella onlus - società cooperativa sociale", con sede in ... p. IVA ..., rappresentata dall'amministratore unico **Tizia, n. a ... il ..., res. in ...** emerse l'impossibilità di esaminare la documentazione fiscale e contabile, in quanto asseritamente sottratta a seguito di furto subito il 19 - 20 ottobre 2017 dall'amministratore unico Caio, nato a ... il ... ed ivi res. in ... Poiché la cooperativa non aveva svolto alcuna attività volta a ricostruire i dati mancanti, la Guardia di Finanza in data 23/6/2018 inviò questionari ai fornitori e ai clienti più significativi tra cui Tizio, esercente attività non specializzata di lavori edili, avente P. IVA ... Questi rispose compilando i questionari in data 3/7/2018 ed allegando agli stessi la copia delle seguenti fatture ricevute dalla Cooperativa Stella, tutte senza addebito di IVA, in quanto esenti ai sensi dell'art. 17, 6° c. del DPR 633/1972:

Anno 2014

Ft.	data	Imponibile €.	IVA	Oggetto
147	31/08	18.170,00	---	lavori di ristrutturazione edile Costituiti da demolizioni, realizza- zione tamponature in laterizio eseguiti nel giugno 2013 presso Vs. cantieri in ...
148	"	15.200,00	---	lavori di realizzazione intonaci eseguiti nel luglio 2013 presso Vs. cantiere in ...
149	"	18.300,00	---	lavori di ristrutturazione edile Costituiti da demolizioni, realizza- zione tamponature in laterizio eseguiti nell'agosto 2013 presso Vs. cantieri in ...
Totale		----- 51.670,00		

Anno 2015

Ft.	data	Imponibile €.	IVA	Oggetto
17a	30/04	33.000,00	---	intonaci interni base gesso con esclusione della fornitura dei materiali occorrenti eseguiti nel periodo aprile/ giugno 2014 presso Vs. cantiere in
25a	"	20.000,00	---	... intonaci interni base gesso con esclusione della fornitura dei materiali occorrenti eseguiti nel periodo ottobre/ dicembre 2014 presso Vs. cantiere di
		-----		...
Totale		53.000,00		

Anno 2016

Ft.	data	Imponibile €.	IVA	Oggetto
04a	30/06	36.100,00	---	intonaci interni base e al civile, posa in opera di rivestimento a cappotto con esclusione della fornitura dei materiali occorrenti eseguiti nel periodo febbraio/luglio 2015 presso Vs. cantiere di ...
05a	"	17.600,00	---	intonaci interni base e al civile, posa in opera di rivestimento a cappotto con esclusione della fornitura dei materiali occorrenti eseguiti nel periodo febbraio/luglio 2015 presso Vs. cantiere di ...
06a	"	12.700,00	---	intonaci interni base e al civile, posa in opera di rivestimento a cappotto con esclusione della fornitura dei materiali occorrenti eseguiti nel periodo febbraio/luglio 2015 presso Vs. cantiere di ...
07a	"	19.300,00	---	intonaci interni base e al civile, posa in opera di rivestimento a cappotto con esclusione della fornitura dei materiali occorrenti eseguiti nel periodo agosto/dicembre 2015 presso Vs. cantiere di ...
08a	"	37.800,00	---	intonaci interni base e al civile, posa in opera di rivestimento a cappotto con esclusione della fornitura dei materiali occorrenti eseguiti nel periodo agosto/dicembre 2015 presso Vs. cantiere di ...

Totale		123.500,00		

(cfr. prospetti sottoscritti dall'imputato e copia delle fatture: pagg.

§4. La versione dell'imputato e le dichiarazioni dell'attuale commercialista

Poiché i prospetti trasmessi non contenevano alcuna indicazione circa la modalità di pagamento delle fatture, informazione che era espressamente richiesta nel questionario (pagg. 12-13), l'imputato fu convocato telefonicamente negli uffici della Guardia di Finanza, ove si presentò il 6/8/2018 accompagnato dal tenentario della contabilità dott. Mevio. In quella sede l'imputato dichiarò che:

- a) da gennaio 2018 aveva cambiato commercialista e si era rivolto al dr. Mevio, perché il precedente consulente rag. Sempronio nel 2017 si era mostrato del tutto assente, tanto che egli era arrivato al punto da incontrare difficoltà nell'individuare nel suo studio la persona con cui rapportarsi;
- b) lo studio Mevio gli aveva evidenziato non poche irregolarità nella precedente tenuta della sua contabilità, che stava provvedendo a sanare, senza che il rag. Sempronio, pur richiesto avesse fornito spiegazioni;
- c) non aveva mai avuto rapporti con la cooperativa Stella e di essersi accorto delle fatture da questa emesse solo quando fu richiesto di chiarimenti dal dr. Mevio, ragion per cui esse non erano mai state pagate (cfr. verb. acq. documentazione 6/8/2018: p. 10)

Tale versione è stata confermata dal dr. Mevio, il quale ha dichiarato agli inquirenti che:

- d) la contabilità del nuovo cliente Tizio, tenuta dal collega dr. Sempronio, aveva mostrato sin da subito gravi carenze e assenza di chiarezza;
- e) non appena poté esaminare le precedenti dichiarazioni fiscali tramite il cassetto informatico, constatò l'assenza degli studi di settore, cosicché chiese al cliente di portargli l'intera contabilità per consentirgli di rielaborare il modello Unico, procedura non ancora conclusa a causa di gravi errori nel conteggio dell'IVA a sfavore del cliente e per la difficoltà di reperire parte della documentazione;
- f) quando chiese informazioni sulle fatture della Cooperativa Stella il cliente gli apparve sorpreso, poiché si trattava di cooperativa a suo dire del tutto sconosciuta;
- g) quando nelle settimane successive pervenne il questionario, la risposta fu compilata sulla base dei documenti presenti in contabilità (cfr. verb. sit. dr. Mevio 6/8/2018: p. 11).

§5. Gli accertamenti sulla posizione del precedente commercialista rag. Sempronio

Il rag. Sempronio è stato anche il commercialista della COOPERATIVA Stella fino al maggio 2017, come riferito agli inquirenti dall'amministratore unico Caio (cfr. com. notizia di reato: pagg. 7-9).

§6. La valutazione delle prove

L'elemento materiale del delitto non è contestato dall'imputato, il quale ha ammesso di non aver mai intrattenuto rapporti con la COOPERATIVA Stella e quindi di non aver ovviamente pagato le fatture. Tuttavia esse

sono state utilizzate nella contabilità dell'imputato e hanno comportato un equivalente abbattimento illecito del reddito, essendo stati esposti costi inesistenti pari agli importi esposti nel par. 3:

- €. 51.670,00 nell'esercizio 2014
- €. 53.000,00 nell'esercizio 2015
- €. 123.500,00 nell'esercizio 2016

Dalle dichiarazioni mod. Unico 2015-2016 e 2017 in atti (p. 23-42) risulta, infatti, che l'imputato ha esposto rispettivamente i seguenti costi, tutti per importi superiori a quelli delle fatture suddette:

nel 2014	€. 139.585,00	di cui		
			per spese lavoro autonomo	€. 28.043,00
			altri componenti negativi	€. 73.481,00
nel 2015	€. 224.839,00	di cui		
			per spese lavoro autonomo	€. 123.500,00
			altri componenti negativi	€. 58.866,00
nel 2016	€. 163.346,00	di cui		
			per spese lavoro autonomo	€. ----
			altri componenti negativi	€. 145.576,00

Le fatture per operazioni inesistenti rappresentano le seguenti percentuali dei costi dichiarati nei vari anni: il 37% nel 2014, il 23% nel 2015, il 75% nel 2016.

A prescindere dalla classificazione dei costi (tra i costi per lavoro autonomo o sotto la voce "altri componenti negativi") è lo stesso dr. Mevio ad aver dichiarato che le fatture contestate sono state registrate nella contabilità dell'imputato.

L'imputato ha sostanzialmente sostenuto di essere stato all'oscuro dell'operazione, compiuta a sua insaputa dal commercialista rag. Sempronio, il quale teneva la contabilità anche della Cooperativa Stella.

La prospettazione difensiva circa l'assenza dell'elemento soggettivo del delitto è tuttavia contraria alle comuni regole di esperienza, perché:

a) il lamentato disordine del precedente commercialista può giustificare ritardi o errori negli adempimenti, ma non la creazione dolosa di fatture per operazioni inesistenti;

b) non si comprende per quale ragione il rag. Sempronio dovrebbe aver richiesto all'amministratore unico della Cooperativa Stella di emettere fatture per operazioni inesistenti in favore dell'imputato per "migliorare", **a sua insaputa**, il risultato fiscale, qualora Tizio gli avesse chiesto di tenere la contabilità e predisporre gli adempimenti fiscali in modo conforme alla legge;

c) come si vedrà nel paragrafo 8 che segue, **il beneficio fiscale ottenuto è enorme (tra 8 e 18 volte l'imposta dichiarata)** se paragonato al reddito dichiarato e alla conseguente imposta a debito dei vari anni

	reddito imp.	Imposta lorda	Imposta netta
anno 2014	12.512,00	2.878,00	2.019,00
anno 2015	13.870,00	3.190,00	2.367,00
anno 2016	15.800,00	3.666,00	2.901,00

e pertanto non avrebbe potuto passare inosservato; a tal proposito va considerato che la contabilità del contribuente era piuttosto semplice ed era quindi per lui abbastanza agevole tenere sotto controllo i costi

effettivamente sostenuti;

d) l'imputato non ha collaborato lealmente con la Guardia di Finanza, perché nella risposta al questionario ha taciuto l'inesistenza dei costi, ammessa soltanto in un secondo momento quando si è reso conto di non avere alternative, a seguito della richiesta di chiarimenti, condotta che non depone in favore della sua buona fede.

§7. La penale responsabilità, la quantificazione della pena e le circostanze

Va quindi affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, che debbono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione con riferimento al delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti relativo all'esercizio 2016 commesso il 20/1/2018 più grave per il maggior importo delle fatture fittizie utilizzate con conseguente maggior danno per l'erario.

Non sono emerse ragioni che giustifichino la concessione delle **attenuanti generiche**, posto che l'imputato non ha in alcun modo cercato di riparare, neppure parzialmente al danno arrecato all'erario.

La pena può essere ancorata al minimo edittale, più favorevole, in vigore al tempo del commesso reato, con modesti aumenti per la continuazione. Applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa appare al giudicante quella di **Anni 2 di reclusione**, così determinata: p.b. Anni 1 Mesi 6 di reclusione, aumentata di Mesi 3 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 e così complessivamente fino alla pena di cui sopra. Tale pena deve essere definitivamente ridotta ad **Anni 1 Mesi 4 di reclusione per la diminuzione del rito**.

§8. La quantificazione dell'imposta evasa e la verifica dei parametri previsti dall'art. 10 c. 2 bis ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena

L'imposta evasa è rappresentata da quella corrispondente al maggior reddito imponibile determinato a seguito della ripresa dei costi indebitamente dedotti.

Essa viene quantificata come segue:

Anno 2014

reddito imp. Dich	12.512	reddito imp. Acc.	64.182	(12.512+ 51.670)
Imposta lorda dich	2.878	Imposta lorda acc.	20.987	(1)
Detrazioni d'imp.	859		859	
Imposta netta dich.	2.019	Imposta netta acc.	20.128	-
			2.019	

Maggiore imposta = risparmio fiscale **18.109**
Inferiore al 30% del volume d'affari dichiarato (155.522) pari a €. 46.656

(1) 17.222 + 0,41 (64.182 - 55.000)

Anno 2015

reddito imp. Dich	13.870	reddito imp. Acc.	66.870	(13.870+53.000)
Imposta lorda dich	3.190	Imposta lorda acc.	22.089	(2)

Detrazioni d'imp.	823	823
Imposta netta dich.	2.367	Imposta netta acc. 21.266 -
		2.367

Maggiore imposta = risparmio fiscale **18.899**
 Inferiore al 30% del volume d'affari dichiarato (242.400) pari a €. 72.720

(2) 17.222 + 0,41 (66.870 - 55.000)

Anno 2016

reddito imp. Dich	15.800	reddito imp. Acc.	139.300	(15.800+123.500)
Imposta lorda dich	3.666	Imposta lorda acc.	53.069	(3)
Detrazioni d'imp.	765		765	
Imposta netta dich.	2.901	Imposta netta acc.	52.304 -	
			2.901	

Maggiore imposta = risparmio fiscale **49.403**
 Inferiore al 30% del volume d'affari dichiarato (183.560) pari a €. 55.068

(3) 25.420 + 0,43 (139.300 - 75.000)

Stante l'incensuratezza é presumibile che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere altri reati, per cui va ordinata la **sospensione condizionale della pena, non ricorrendo le cause di esclusione contemplate dall'art. 12, c. 2 bis del D. L.vo n. 74/2000.**

§9. Le pene accessorie

Ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo 74/2000 alla condanna conseguono:

- l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
- la pubblicazione della sentenza, che, ai sensi dell'art. 36 c.p., si stima equo disporre per una sola volta e per estratto nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata minima di 15 giorni;
- le pene accessorie temporanee dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, che si stima equo disporre nella durata minima.

Essendo l'imputato condannato per il delitto di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), alla condanna consegue altresì la pena accessoria temporanea dell'interdizione dai pubblici uffici (da 1 a 3 anni), che si stima equo disporre per la durata minima.

§10. La confisca per equivalente

A mente del combinato disposto degli artt. 1, comma 143 della L. 24/12/2007 n. 244¹ e 322 ter, 2° c. c.p., nonché dell'art. 12 bis del D. L.vo 10/3/2000 n. 74 va disposta la confisca, anche per equivalente ove non sia possibile quella diretta di somme di denaro o di beni per un valore corrispondente al profitto dei reati, rappresentato dal risparmio fiscale corrispondente alle imposte evase nei tre anni dal 2014 al 2016 quantificato nel par. 8 come segue:

anno 2014	€.	18.109
anno 2015	€.	18.899
anno 2016	€.	49.403

e così complessivamente	€.	86.411

Il richiamo operato dall'art. 1, c. 143 della L. 244/2007, infatti, va inteso in riferimento al 2° c. dell'art. 322 ter c.p. nel testo in vigore nel momento in cui il reato venne consumato, che consentiva per l'appunto la confisca per equivalente del profitto del delitto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 - 533 - 535 cpp

- DICHIARA Tizio colpevole dei reati ascrittigli, riuniti sotto il vincolo della continuazione con riferimento al delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti relativo all'esercizio 2016 commesso il 20/1/2018 più grave, ed applicata la diminuzione ex art. 442 cpp, lo condanna alla pena di Anni 1 Mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 12 del D. L.vo 10 marzo 2000, n. 74

- DICHIARA Tizio interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di Mesi 6, incapace di contrattare con la Pubblica Amministrazione e interdetto dai pubblici uffici e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di Anni 1, nonché interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

Visti gli artt. 36, 4° c. c.p. - 12 del D. L.vo 10 marzo 2000, n. 74

Ordina la pubblicazione della sentenza, da eseguirsi per una sola volta e per estratto nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata minima di 15 giorni.

Visti gli artt. 163 - 166 - 175 cp

- Ordina la sospensione condizionale della pena principale e accessoria e la non menzione della condanna

Visti gli artt. 1, comma 143 della L. 24/12/2007 n. 244 e 322 ter, 2° c. c.p. e 12 bis del D. L.vo 10/3/2000, n. 74

Ordina la confisca di somme di denaro, titoli e valori a credito esistenti su conti correnti, di deposito amministrato o cassette di sicurezza presso istituti di credito o Poste Italiane intestati o cointestati a Tizio, nato il ... in ... fino alla concorrenza complessiva della somma di € 86.411,00 e comunque in caso di co-intestazione con soggetti terzi nei limiti della quota spettante all'imputato, e, ove non possibile, dispone la confisca per equivalente di beni mobili ed immobili a lui intestati o co-intestati (in questo caso nei limiti della quota a lui spettante) fino alla concorrenza nel complesso della somma suddetta, corrispondente al profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso

¹ "Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"

di fatture per operazioni inesistenti relative agli anni 2014 - 2015 e 2016.

Riserva la motivazione entro 15 giorni.

Alessandria, li 22 luglio 2022

**IL GIUDICE
(Dr. Aldo Tirone)**

Depositata in cancelleria il